

## IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta ..... Membro designato dalla Banca d'Italia  
(estensore)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina ..... Membro designato dal Conciliatore  
Bancario Finanziario
- Avv. Roberto Manzione ..... Membro designato da Confindustria di  
concerto con Confcommercio,  
Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 19.10.2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

## FATTO

La controversia ha origine dalla richiesta di pagamento di alcune rate insolte relative a un prestito personale, avanzata dalla banca resistente a seguito della corresponsione - da parte del ricorrente - dell'importo richiesto per l'estinzione anticipata del finanziamento. In particolare, effettuato - su richiesta del cliente - il computo della somma dovuta per l'estinzione anticipata in data 7/5/2008, il giorno successivo la banca apprendeva che l'ordine RID per il pagamento della rata in scadenza il 1° maggio era stato restituito insoluto. Di tanto, l'intermediario informava il cliente a mezzo di telegramma, ricevuto in data 6/6/2008, successivamente all'avvenuto pagamento da parte del cliente di € 7.586,07 (con bonifico del 23/5/2008) a titolo di rimborso anticipato del prestito. Nella comunicazione, si invitava la controparte a corrispondere la quota insoluta affinché potesse perfezionarsi l'estinzione, invito tuttavia rimasto privo di riscontro.

In data 12/2/2010, la banca inviava al cliente un sollecito di pagamento per € 1.005,80, a fronte del quale il ricorrente ha contestato l'esistenza di debiti residui. Ha peraltro lamentato di non aver ricevuto per l'anno 2009 le comunicazioni periodiche ai sensi dell'art. 119 TUB.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario con nota del 13/4/2010, pur respingendo integralmente le contestazioni del cliente, ha richiesto quale saldo il pagamento di € 364,50, pari all'importo della rata a suo tempo rimasta insoluta, e che aveva impedito la richiesta estinzione del finanziamento. Il cliente ha comunicato l'avvenuto versamento della somma dovuta, con lettera del 17/4/2010.

Successivamente, però, con ulteriore nota del 4/5/2010 il ricorrente ha formulato reclamo nei confronti dell'intermediario, lamentando di aver ricevuto un "sms" di sollecito per l'immediato pagamento degli arretrati per € 602,47, nonostante l'avvenuta transazione della lite.

Ha inoltre osservato che l'importo del debito residuo, di volta in volta preteso, è stato oggetto di incomprensibili e ingiustificabili variazioni. Con l'occasione, lo scrivente ha inoltre chiesto l'immediata cancellazione del proprio nominativo dai sistemi di informazione creditizia privati.

A tale reclamo, la banca non ha fornito riscontro.

Con il ricorso, presentato in data 21/6/2010, il cliente ha richiesto l'intervento dell'ABF affinché si disponga:

- che la somma di € 7.586,07, a suo tempo corrisposta per l'estinzione del finanziamento, "*venga imputata nel piano di ammortamento integralmente al debito in conto capitale al 28/5/2008, e non utilizzata per pagare le rate alle relative scadenze e quindi continuare a pagare gli interessi*". Al riguardo, ha anche richiesto che sia accertato quale sia il capitale residuo alla data di estinzione del finanziamento (28/5/2010);
- che la banca provveda all'invio delle comunicazioni periodiche ai sensi dell'art. 119 TUB, relative agli anni 2009 e 2010;
- che sia cancellato il proprio nominativo dalla banca dati di informazione creditizia, nella quale è stato peraltro iscritto senza che fosse effettuato alcun preavviso a mezzo di raccomandata;
- che sia risarcito il conseguente danno non patrimoniale.

In sede di controdeduzioni, la banca ha – con dettagliata ricostruzione dei fatti – replicato alle contestazioni del ricorrente. In particolare, ha innanzitutto precisato che l'importo richiesto ai fini dell'estinzione del finanziamento è stato determinato in maniera conforme alla disciplina contrattuale e alle disposizioni di legge vigenti, applicando al capitale residuo alla data di riferimento un equo compenso pari all'1%, oltre le spese per il computo pari a € 70 (determinate in misura inferiore rispetto alla soglia convenzionalmente prevista, € 100). Tanto premesso, il pagamento dell'importo in data 28/5/2008 non ha consentito l'estinzione del finanziamento a causa dell'insoluto registrato sulla rata in scadenza alla data dell'1/5/2010 (rata non compresa nel conteggio di estinzione). Dell'insoluto e del conseguente mancato perfezionamento dell'estinzione anticipata la banca aveva dato notizia al cliente, come dallo stesso riconosciuto, a mezzo telegramma del 6/6/2008. In mancanza della regolarizzazione della rata inadempita, la somma corrisposta è stata imputata a pagamento delle rate in scadenza "*fino alla n° 45 dell'1/11/2009 inclusa e copertura parziale della n° 46 del'1/12/2009*". Residuavano pertanto solo le ultime rate in scadenza nei primi mesi del 2010, per un totale di € 1.005,80, importo il cui pagamento è stato infine sollecitato con la nota del 12/2/2010.

Ciononostante, la resistente ha ritenuto di transigere la controversia a fronte del solo pagamento di € 364,50, pari all'importo della rata a suo tempo inadempita. Ricevuta comunicazione del bonifico, ha poi comunicato al cliente con raccomandata regolarmente recapitata la definitiva estinzione del finanziamento. I successivi solleciti



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di pagamento sono dovuti ad una “*anomalia informatica*”; non risulta comunque inviato l’ “sms” da ultimo contestato dal cliente.

In merito alle comunicazioni periodiche per l’anno 2009 e 2010, accluse alle controdeduzioni, la banca ha confermato di averle regolarmente inviate al domicilio del ricorrente. E così pure il preavviso di iscrizione nella SIC, spedito senza formalità, non essendo imposto - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - l’invio con raccomandata postale. La banca riferisce di aver allegato copia della comunicazione di preavviso della segnalazione in SIC a mezzo Postel ma il documento, tuttavia, non è stato rinvenuto.

Infine, “*pur non essendovi tenuta*”, la resistente ha richiesto e ottenuto dal gestore della SIC la cancellazione del nominativo del debitore, del che dando prova documentale.

In relazione a quanto precede, la banca ha chiesto all’ABF di rigettare il ricorso.

## DIRITTO

Alcune delle domande non paiono oltremodo assistite da un interesse concreto e attuale alla decisione dell’Arbitro stante la intervenuta transazione sulla pretesa estinzione del debito da parte del cliente, onde non viene allegata la ragione specifica per la quale occorrerebbe procedere oltre nell’accertamento del debito o del diritto di imputazione del cliente ovvero alla dichiarazione dell’obbligo di invio di comunicazioni dell’intermediario funzionali all’ esercizio di poteri e facoltà intranei al rapporto invero cessato.

E’ parimenti acquisita prova della sopravvenuta cancellazione della segnalazione del cliente presso SIC, talchè non appare più alcun bisogno di tutela neppure in tal senso.

In sintesi, dev’essere unicamente vagliata la pretesa al risarcimento del danno derivato al cliente per il periodo in cui il suo nominativo è incontrovertibilmente rimasto iscritto nella banca dati *de qua*. E però non mette conto indagare oltre se siasi trattato di iscrizione *iure o non iure* curata dall’intermediario. Invero, essendo la doglianza del cliente esplicitamente rivolta nei confronti dell’omissione (almeno) dell’obbligo di informazione preventiva che avrebbe dovuto essergli destinata a iniziativa dell’intermediario medesimo, l’iscrizione - indipendentemente dalla sua giustificabilità *aliunde* e della formalità postale che avrebbe dovuto assicurare il recapito dell’informazione preventiva - dev’essere tenuta per illecita, e pure produttiva di danno non patrimoniale.

Invero, secondo la giurisprudenza dell’ABF, la violazione dell’obbligo informativo infine sancito dall’art. 5 del Codice di deontologia approvato dal Garante della privacy il 16 novembre 2004 -che invero l’intermediario non ha dato conto in alcun modo di aver assolto: né quanto ai contenuti essenziali né ai modi di invio esigibili, tanto meno per il tramite di «Postel» come pure ha dichiarato- assume una funzione causale nella produzione del danno non patrimoniale del cliente le volte in cui è ragionevolmente prevedibile che l’informazione avrebbe potuto, anche per l’entità del credito reclamato dall’intermediario, evitare la segnalazione comminata (riuscendo adeguata la sollecitazione a comporre la crisi di cooperazione negoziale).

Deve concludersene che la detta posizione causale ha pure assunto l’omissione lamentata nella fattispecie poiché, anche in considerazione del versamento successivamente operato in sede transattiva dal cliente, non può affatto escludersi che una tempestiva e adeguata notizia dell’imminenza dell’iscrizione in SIC per le ragioni del vanto creditorio dell’intermediario (di importo che non ha comunque ecceduto €



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

1.005,80) avrebbe indotto a tenere un comportamento idoneo a evitare il pregiudizio, quindi risentito dal cliente per colpa dell'intermediario (la cui omissione ne è, quindi, il principio nella sequenza causale).

La liquidazione del danno non patrimoniale, da condurre di necessità per via equitativa, può razionalmente far conto dell'importo in ultimo versato dal cliente per definire la controversia (€ 364,50), potendosi presumere che un corrispondente esborso egli avrebbe senz'altro dato disponibilità a fare anche soltanto per evitare la segnalazione *de qua*, così rivelando l'entità della monetizzazione del valore che avrebbe inteso con quel pagamento proteggere e che, invece, dal mancato versamento *pro tempore* è rimasto vulnerato.

Il *quantum debeatur* può così, in definitiva, liquidarsi equitativamente in € 350,00.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto al risarcimento del danno non patrimoniale nella misura di € 350,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI